



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 88 del 07/07/2014**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2014, n. 1169

L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii. - Procedura sostitutiva di cui all'art. 14 c. 2 relativa agli adempimenti propedeutici all'affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto a livello di ARO.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, riferisce quanto segue.

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione che ha inciso sia sull'esercizio delle funzioni amministrative, che sulla potestà legislativa riservata alle Regioni, anche in considerazione della sentenza della corte costituzionale n. 43/2004 che ha riconosciuto la legittimità dei poteri sostitutivi regionali;

VISTA la legge n. 131/2003 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali" che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 "Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24";

VISTA la DGR 2147 del 23/10/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 7/11/2012, concernente la perimetrazione degli ARO, nella quale sono stati definiti complessivamente 38 Ambiti di Raccolta Ottimali;

VISTA il disposto dell'art. 10 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i Comuni facenti parte dell'ARO disciplinano l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta regionale, costituendosi in una delle forme indicate dal medesimo art. 10 c. 2;

VISTA la DGR 2877 del 20/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15/01/2013, concernente il modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni, nella quale si dispone che "i Comuni facenti parte dell'ARO si costituiscano nelle forme previste dall'art.10 c.2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come

indicato dall'art. 14 comma 2 della medesima legge”;

VISTA la DGR 1346 del 22/07/2013 con cui è stato approvato il nuovo schema di Carta dei Servizi, inserito alla parte II O3 nel Piano Regionale di Gestione dei rifiuti solidi urbani di cui alla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 204/2013, che sostituisce lo schema di carta dei servizi approvato con DGR 194/2013, recante gli standard tecnici per i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 957 del 13/05/2013, n. 1157 del 18/06/2013 e n. 1611 del 10/09/2013 con cui la Giunta Regionale ha provveduto all'attivazione delle procedure sostitutive di cui all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. nei confronti dei Comuni inadempienti nella costituzione degli ARO, secondo quanto disposto dalla DGR 2877/2012;

CONSIDERATO che dall'analisi ricognitiva effettuata dal Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, a conclusione delle procedure sostitutive di cui sopra, è stata verificata la costituzione di tutti i 38 Ambiti di Raccolta Ottimali per la gestione associata dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

VISTO l'art. 3-bis c. 1-bis della L. n. 148/2011 e ss.mm.ii., il quale dispone che “Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani...[omissis]... sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo.”, vietando quindi ai Comuni di affidare singolarmente la gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU;

VISTO l'Ordine del Giorno n. 191 del 20/11/2013, rubricato “Misure di accelerazione delle procedure di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti”, con il quale il Consiglio Regionale impegna il Governo all'attivazione delle procedure sostitutive ex articolo 14, comma 2, della L.R. 24/2012 e s.m.i. con conseguente nomina di un Commissario ad acta per gli ARO che non abbiano approvato il progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'ARO entro 60 giorni dalla data di approvazione in Consiglio del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU);

VISTA la L.R. 45/2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 174 del 31-12-2013, che all'art. 29 comma 5 dispone l'attivazione delle procedure sostitutive da parte della Regione per gli ARO inadempienti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 dell'art. 14 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 13 c. 2 del d.l. 150/2013, convertito in Legge n. 15/2014, che demanda alle Prefetture competente per territorio l'attivazione delle procedure sostitutive in caso di mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis della Legge n. 148/2011 e ss.mm.ii., ovvero in caso di mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, provvedendo agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014;

VISTA l'istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Ufficio e convalidata dal Dirigente del Servizio;

CONSIDERATO che il d.l. 150/2013, c.d. “decreto milleproroghe”, in continuità con quanto stabilito dall'art. 3-bis c. 1 della L. n. 148/2011 e ss.mm.ii., pone gli stessi obiettivi previsti dalla Regione Puglia

con L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. e successivi provvedimenti regionali attuativi in materia di servizi a rete di rilevanza economica;

CONSIDERATO che la norma succitata, tra l'altro, dispone la proroga al 30/06/2014 del termine fissato al c. 1 dell'art. 3-bis della L. n. 148/2011 e ss.mm.ii. del 30/06/2012 per la designazione e l'istituzione degli ambiti ottimali da parte delle Regioni, adempimenti già espletati dalla Regione Puglia;

CONSIDERATO che i ritardi e le inadempienze relativi all'affidamento del servizio a livello di ARO, in conformità agli standard tecnici previsti dal PRGRU, non consentono ai Comuni di superare i valori minimi di raccolta differenziata previsti dal d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal PRGRU, e dunque di minimizzare gli oneri relativi al tributo speciale per il deposito in discarica di cui all'art. 7 della L.R. 38/2011;

CONSIDERATO che l'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. prevede il controllo sugli enti locali facenti parte dell'ARO anche in via sostitutiva, attraverso Commissari ad acta, ai sensi dell'art. 200 c. 4 del d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dalle convenzioni e dagli atti costitutivi degli ARO che disciplinano la gestione associata dei Comuni per i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, redatti ed approvati sulla base dello schema di convenzione di cui alla DGR 2877/2012, l'ufficio comune di ARO deve espletare i seguenti adempimenti:

a) elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di ARO i regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di ARO la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carta dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale con DGR 194/2013, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012, e sostituito dalla Parte II O3 del PRGRU con deliberazione di Consiglio Regionale n. 204/2013;

c) coordina l'attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati a livello di ARO, ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, definiti dall'Assemblea;

d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il progetto unitario di ARO di cui al precedente punto c);

e) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di ARO la relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste, in ottemperanza all'art. 34 c. 20 della L. n. 221/2012 e ss.mm.ii.;

f) attiva ed espleta, secondo le forme deliberate dall'assemblea, le procedure di affidamento del servizio unitario di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'ARO sulla base del progetto unitario approvato;

g) gestisce la finalizzazione dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di cui al punto e) coordinando la stipula del relativo contratto tra il gestore e ciascun comune ricadente nell'ARO;

h) attiva ed espleta le procedure finalizzate alla gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, in conformità alle modalità approvate in Assemblea, ivi incluso il coordinamento della fase di stipula dei relativi contratti;

i) trasmette i contratti stipulati ai rispettivi Comuni al fine di consentire agli stessi di poter assumere gli

atti di competenza;

j) gestisce la fase di transizione al gestore unico, nel caso ricorrano le condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;

k) effettua il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'ARO;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dalle convenzioni e dagli atti costitutivi degli ARO che disciplinano la gestione associata dei Comuni per i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, redatti ed approvati sulla base dello schema di convenzione di cui alla DGR 2877/2012, l'Assemblea di ARO deve espletare i seguenti adempimenti:

a) approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

b) approva la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carta dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale con DGR 194/2013, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012, e sostituito dalla Parte II O3 del PRGRU con deliberazione di Consiglio Regionale n. 204/2013;

c) approvazione del progetto unitario del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO;

d) deliberazione in merito alle modalità di affidamento a livello di ARO del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati mediante approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste, in ottemperanza all'art. 34 c. 20 della L. n. 221/2012 e ss.mm.ii.;

e) deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi rinvenuti da raccolta differenziata, individuando l'opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della L. n. 27/2012;

f) approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per il funzionamento dell'Ufficio Comune, secondo quanto previsto al successivo art. 9, ivi incluse le quote di finanziamento a carico degli Enti Locali convenzionati;

g) approvazione degli atti per il funzionamento dell'Ufficio Comune, con la relativa dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie;

h) trasmissione, per l'approvazione ai Consigli Comunali entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati;

i) valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del servizio;

j) le attività di programmazione e pianificazione strategica delle risorse conferite;

k) individuazione delle unità di personale necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Unico e le relative modalità di assegnazione e trasferimento anche ai sensi della convenzione stipulata.

CONSIDERATO che, dall'analisi ricognitiva relativa allo stato di attuazione degli adempimenti propedeutici alle procedure di affidamento dei servizi di raccolta a livello di ARO, effettuata dal Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica sulla base delle informazioni ufficiali trasmesse dai Comuni, si rileva che i seguenti ARO hanno provveduto all'approvazione degli atti propedeutici all'attivazione delle procedure di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU a livello di ARO, ovvero risultano avviate le attività di progettazione del servizio per l'intero territorio d'Ambito:

CONSIDERATO che, dall'analisi ricognitiva citata si rilevano inadempienze in ordine alle disposizioni

citare per i seguenti ARO:

CONSIDERATO che, nonostante le note di sollecito trasmesse ai Comuni degli ARO inadempienti, si rilevano casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. ed alla DGR 2877/2012, ritenendosi necessario l'attivazione di procedure straordinarie finalizzate all'attuazione delle disposizioni regionali relative ai servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

RITENUTO pertanto necessario attivare le procedure sostitutive di cui all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. ed all'art. 29 c. 5 della L.R. 45/2013, al fine di porre in essere le condizioni necessarie per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU a livello di ARO, stabilito dai provvedimenti regionali citati ed in osservanza all'art. 3 bis della L. n. 148/2011, per i seguenti ARO:

RITENUTO necessario provvedere alla nomina dei Commissari ad acta conferendo loro i poteri atti ad espletare le seguenti funzioni:

#### FASE PRELIMINARE

- a) convocazione dei Sindaci dei Comuni rientranti nell'ARO al fine di acquisire copia degli atti propedeutici alle procedure di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, già approvati dai Comuni;
- b) individuazione dei Comuni inadempienti che non abbiano provveduto ad approvare gli atti propedeutici alla procedura di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto all'interno di ARO (lett. f) del terzo considerato);
- c) verifica dell'omogeneità della documentazione prodotta dall'ufficio comune di ARO individuando e valutando le difformità presenti negli atti dei singoli Comuni, al fine di garantire il rispetto del carattere di unitarietà nell'ARO tenendo conto delle specificità dei singoli Comuni;
- d) assunzione delle informazioni sulle modalità di corresponsione delle quote di finanziamento per il funzionamento dell'ufficio comune di ARO, già determinate dall'Assemblea di ARO, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 12 dello schema di convenzione di cui alla DGR 2877/2012;
- e) determinazione delle modalità di corresponsione delle quote di finanziamento per il funzionamento dell'ufficio comune di ARO, qualora non siano state definite da parte dell'Assemblea di ARO;
- f) definizione delle modalità di corresponsione delle spese per le attività espletate dal commissario ad acta; tali somme dovranno essere attinte dal fondo comune costituito dai Comuni associati presso la Tesoreria del Comune capofila per l'attivazione dell'ufficio comune di ARO, come stabilito dall'art. 12 dello schema di convenzione approvato con DGR 2877/2012, ovvero attraverso le modalità stabilite dalle convenzioni regolanti i rapporti tra gli enti associati.

#### FASE PROVVEDIMENTALE

- g) definizione degli atti necessari all'attivazione della procedura di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO, limitatamente ai seguenti adempimenti:
  - 1) elaborazione ed approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
  - 2) elaborazione ed approvazione della relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carta dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale con DGR 194/2013, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012, e sostituito dalla Parte II O3 del PRGRU con deliberazione di Consiglio Regionale n. 204/2013;
  - 3) coordinamento delle attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati a livello di ARO, ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo

incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, fermo restando la verifica della disponibilità del personale degli Enti associati;

4) approvazione del progetto unitario di ARO di cui al precedente punto;

5) redazione ed approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste, in ottemperanza all'art. 34 c. 20 della L. n. 221/2012 e ss.mm.ii.;

6) adozione di tutti gli atti e i provvedimenti utili e necessari all'attivazione della procedura di affidamento del servizio a livello di ARO da parte dell'ufficio comune di ARO, da attivarsi entro 30 giorni dalla notifica del decreto del commissario ad acta;

h) assunzione degli atti di indirizzo per l'avvio della procedura di definizione del modello di gestione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani in termini di ARO;

RITENUTO opportuno demandare al Commissario ad acta i seguenti adempimenti al fine di garantire la massima partecipazione dei Comuni associati in ARO nella procedura di commissariamento nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici locali:

- in caso di immotivati ritardi da parte dell'ARO nell'espletamento dell'adempimento di cui al punto 6), il Commissario ad acta, previa comunicazione alla Giunta Regionale, può individuare una stazione appaltante in conformità al d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. al fine di completare la procedura di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani entro i termini previsti dalla normativa vigente.

- il Commissario ad acta può convocare un'assemblea di ARO prima dell'avvio delle attività inerente la fase provvedimentale, nella quale i Sindaci potranno presentare al commissario ad acta osservazioni e suggerimenti sulla documentazione da predisporre. Il Commissario dovrà riscontrare a tali osservazioni nel decreto di approvazione degli atti succitati.

- prima del decreto di approvazione degli atti ed elaborati redatti nella fase provvedimentale, il Commissario ad acta provvede alla trasmissione all'Assemblea di ARO della documentazione predisposta di cui alla lettera g) al fine di consentire ai Sindaci di presentare eventuali osservazioni entro 7 giorni dalla data di trasmissione, il cui riscontro dovrà essere riportato nel decreto di approvazione del Commissario ad acta;

RITENUTO opportuno:

- prevedere per ciascun Commissario ad acta il rimborso delle spese per le attività espletate in località diversa dalla ordinaria sede di servizio o dalla località di dimora abituale, secondo la disciplina del trattamento di trasferta e dei rimborsi delle spese di missione sostenute dal personale dirigente della Regione Puglia, stabilita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 giugno 2011, n. 631:

- prevedere, nel caso in cui il Commissario sia esterno alla Dirigenza regionale, l'erogazione di un gettone di presenza pari ad € 70,00 giornalieri per la partecipazione a sedute dell'Assemblea di ARO o ad incontri con Sindaci, Assessori o personale amministrativo dei Comuni necessari per l'espletamento del compito attribuito e la definizione degli atti;

- stabilire che tali rimborsi siano a valere sul fondo comune costituito dai Comuni associati presso il Comune capofila per l'attivazione dell'ufficio comune di ARO, come stabilito dall'art.12 dello schema di convenzione allegato alla DGR 2877/2012, ovvero con le modalità stabilite dalle convenzioni regolanti i rapporti tra gli enti associati.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della Legge Regionale n. 7/1997

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro;

- di nominare i seguenti Commissari ad acta per gli ARO di seguito riportati al fine di conformare gli stessi alle disposizioni normative regionali e nazionali;

- di stabilire che i Commissari ad acta su indicati debbano svolgere, all'occorrenza, le seguenti attività:

FASE PRELIMINARE

a) convocazione dei Sindaci dei Comuni rientranti nell'ARO al fine di acquisire copia degli atti propedeutici alle procedure di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, già approvati dai Comuni;

b) individuazione dei Comuni inadempienti che non abbiano provveduto ad approvare gli atti propedeutici alla procedura di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto all'interno di ARO (lett. f) del terzo considerato);

c) verifica dell'omogeneità della documentazione prodotta dall'ufficio comune di ARO individuando e valutando le difformità presenti negli atti dei singoli Comuni, al fine di garantire il rispetto del carattere di unitarietà nell'ARO tenendo conto delle specificità dei singoli Comuni;

d) assunzione delle informazioni sulle modalità di corresponsione delle quote di finanziamento per il funzionamento dell'ufficio comune di ARO, già determinate dall'Assemblea di ARO, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 12 dello schema di convenzione di cui alla DGR 2877/2012;

e) determinazione delle modalità di corresponsione delle quote di finanziamento per il funzionamento dell'ufficio comune di ARO, qualora non siano state definite da parte dell'Assemblea di ARO;

f) definizione delle modalità di corresponsione delle spese per le attività espletate dal commissario ad acta; tali somme dovranno essere attinte dal fondo comune costituito dai Comuni associati presso la Tesoreria del Comune capofila per l'attivazione dell'ufficio comune di ARO, come stabilito dall'art. 12 dello schema di convenzione approvato con DGR 2877/2012, ovvero attraverso le modalità stabilite dalle convenzioni regolanti i rapporti tra gli enti associati.

FASE PROVVEDIMENTALE

g) definizione degli atti necessari all'attivazione della procedura di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO, limitatamente ai seguenti adempimenti:

1) elaborazione ed approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma

2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

2) elaborazione ed approvazione della relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carta dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale con DGR 194/2013, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012, e sostituito dalla Parte II O3 del PRGRU con deliberazione di Consiglio Regionale n. 204/2013;

3) coordinamento delle attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati a livello di ARO, ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, fermo restando la verifica della disponibilità del personale degli Enti associati;

4) approvazione del progetto unitario di ARO di cui al precedente punto;

5) redazione ed approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste, in ottemperanza all'art. 34 c. 20 della L. n. 221/2012 e ss.mm.ii.;

6) adozione di tutti gli atti e i provvedimenti utili e necessari all'attivazione della procedura di affidamento del servizio a livello di ARO da parte dell'ufficio comune di ARO, da attivarsi entro 30 giorni dalla notifica del decreto del commissario ad acta;

h) assunzione degli atti di indirizzo per l'avvio della procedura di definizione del modello di gestione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani in termini di ARO;

- che sia trasmessa al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia idonea documentazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità di ciascun Commissario ad acta nominato;

- di prevedere per ciascun Commissario ad acta il rimborso delle spese per le attività espletate in località diversa dalla ordinaria sede di servizio o dalla località di dimora abituale, secondo la disciplina del trattamento di trasferta e dei rimborsi delle spese di missione sostenute dal personale dirigente della Regione Puglia, stabilita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 giugno 2011, n. 631:

- prevedere, nel caso in cui il Commissario sia esterno alla Dirigenza regionale, l'erogazione di un gettone di presenza pari ad € 70,00 giornalieri per la partecipazione a sedute dell'Assemblea di ARO o ad incontri con Sindaci, Assessori o personale amministrativo dei Comuni necessari per l'espletamento del compito attribuito e la definizione degli atti;

- stabilire che tali rimborsi siano a valere sul fondo comune costituito dai Comuni associati presso il Comune capofila per l'attivazione dell'ufficio comune di ARO, come stabilito dall'art.12 dello schema di convenzione allegato alla DGR 2877/2012, ovvero con le modalità stabilite dalle convenzioni regolanti i rapporti tra gli enti associati.

- di disporre ai restanti ARO:

1) di approvare la deliberazione di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU a livello di ARO entro il 30/06/2014, contenente le ragioni della forma di affidamento prescelta e l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo, in conformità all'art. 34 c. 20 della L. n. 221/2012;

2) di approvare gli atti propedeutici all'affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO nelle modalità previste dalle disposizioni regionali citate, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.P.;

3) di trasmettere gli atti di cui al punto 1 entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della



presente deliberazione sul B.U.R.P.;

4) di procedere alla pubblicazione del bando di gara e dei relativi allegati per l'affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.P.;

- di demandare al Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica l'attuazione di tutti gli adempimenti stabiliti con il presente provvedimento, fra i quali quello di procedere alla notifica del provvedimento di nomina ai Commissari ad acta individuati;

- di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni, anche a mezzo PEC, a cura del Servizio proponente;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Puglia e sul Portale Ambientale;

- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.;

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---